



REPUBBLICA

ITALIANA

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 13568 del 2019, proposto da[...]

contro

Ministero dell'Istruzione, Dell'Universita' e Ricerca, Miur-
Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e di
Formazione -Direzione Generale per il personale Scolastico non
costituiti in giudizio;

n ei con fron ti

Maria Tiziana Baratta non costituito in giudizio;

***per l'an n u llam en to* previa sospensione dell'efficacia,**

PER L'ANNULLAMENTO

1) del decreto del Capo dipartimento del Dipartimento
per il sistema educativo di istruzione e formazione - Direzione
generale per il personale scolastico del Miur prot. n.1461 del

09.10.2019 con cui dispone il depennamento dei soggetti, ivi compresi i ricorrenti, inclusi nell'allegato elenco dalla graduatoria generale nazionale per merito e titoli del concorso per dirigenti scolastici, approvata con decreto dipartimentale n. AOODPIT 1205 del 1 agosto 2019, come rettificato dal decreto dipartimentale n. AOODPIT 1229 del 7 agosto 2019;

2) dell'elenco dei vincitori del concorso di cui al D.D.G. MIUR n.1259 del

23.11.2017 depennati dalla graduatoria approvata con decreto dipartimentale n. AOODPIT 1205 del 1 agosto 2019, come rettificato dal decreto dipartimentale n. AOODPIT 1229 del 7 agosto 2019, allegato al provvedimento sub1) impugnato, nella parte in cui risultano inclusi i ricorrenti;

3) del decreto dirigenziale MIUR n.1259 del 23.11.2017 nella parte in cui, art.15 comma 4, prevede che "I soggetti che rinunciano all'assunzione sono esclusi dalla graduatoria. Sono altresì depennati dalla graduatoria coloro che, senza giustificato motivo, non prendono servizio nel termine indicato dall'USR con l'atto di invito alla sottoscrizione del contratto di cui al comma 3, o che non perfezionano l'assunzione con la presentazione, entro trenta giorni, dei documenti richiesti dal successivo art. 16 per l'assunzione medesima.", laddove dovesse ritenersi prevedere il depennamento definitivo dalla graduatoria in caso di rinuncia all'assunzione ed anche a prescindere dai motivi della stessa, nonché nella parte in cui non prevede comunque la permanenza in graduatoria dei vincitori rinunciatari per tutta la durata di vigenza della graduatoria stessa per le

assunzioni sui posti disponibili nel triennio ai sensi dell'art. 4 comma 3 del DM 138/2017;

4) del Decreto ministeriale 3 agosto 2017, n. 138, art.20 comma 3, nella parte in cui prevede che “soggetti che rinunciano all'assunzione sono esclusi dalla graduatoria. Sono altresì depennati dalla graduatoria coloro che, senza giustificato motivo, non prendono servizio nel termine indicato dall'amministrazione con l'atto di invito alla sottoscrizione del contratto ai sensi del comma 2, o che non perfezionano l'assunzione con la presentazione, entro trenta giorni, dei documenti richiesti dal Bando per l'assunzione medesima”, laddove dovesse ritenersi prevedere il depennamento definitivo in caso di rinuncia all'assunzione ed anche a prescindere dai motivi della stessa, nonché nella parte in cui non prevede comunque la permanenza in graduatoria dei vincitori rinunciatari per tutta la durata di vigenza della graduatoria stessa per le assunzioni sui posti disponibili nel triennio ai sensi dell'art. 4 comma 3 del DM 138/2017;

5) di ogni altro atto e provvedimento, antecedente, susseguente o connesso ai provvedimenti sopra impugnati, comunque pregiudizievole per i ricorrenti.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm.;

ritenuta la sussistenza del pregiudizio di particolare gravità;

ritenuto dunque di consentire ai ricorrenti di accedere alla funzione Polis per la presentazione dell'ordine di preferenza tra

le 18 regioni disponibili per nomina a tempo indeterminato sulle sedi in atto vacanti e disponibili, entro il termine ultimo del 10 agosto p.v.

P.Q.M.

Accoglie e per l'effetto ordina all'amministrazione di consentire ai ricorrenti di accedere alla funzione Polis nei sensi di cui in motivazione.

Resta fissata per la trattazione collegiale la camera di consiglio dell'8 settembre 2020.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti. Così deciso in Roma il giorno 7 agosto 2020.

OrizzonteScuola

Il Presidente
[...]

IL SEGRETARIO